

LO STATO ATTUALE DI

Nell' 11° anniversario dell

Il 2 Febbraio 1947, il Santo Padre promulgava la Costituzione Apostolica « *Provida Mater Ecclesia* », con cui accordava il riconoscimento ufficiale agli Istituti Secolari ed insieme dettava la legislazione fondamentale dei medesimi con la « *Lex peculiaris* », che è la parte dispositiva o legislativa della Costituzione stessa. Nella « *Lex peculiaris* » vengono, infatti, chiaramente fissati e precisati i seguenti punti: la posizione giuridica di questi Istituti, il diritto per cui si reggono, gli elementi sostanziali e discriminativi, le norme per la loro erezione ed approvazione, l'organizzazione interna del regime e i rapporti con l'Autorità Ecclesiastica.

La soluzione giuridica generale

I canonisti che hanno seguito dettagliatamente e profondamente l'evoluzione del diritto canonico nella parte concernente gli stati di perfezione, hanno giustamente paragonato la soluzione giuridica generale data dalla Costituzione Apostolica « *Provida Mater Ecclesia* » al problema degli Istituti Secolari, a quella offerta dalla Costituzione Apostolica « *Conditae a Christo* » di Leone XIII alla questione delle Congregazioni religiose di voti semplici. Lo statuto degli Istituti Secolari — vale a dire la loro « *Lex peculiaris* » — ha evitato, infatti, magistralmente di toccare il Codice di diritto canonico — per il quale questi Istituti sono e rimangono Associazioni laicali — ed ha compiuto qualche cosa di simile a ciò che operò, senza turbare le linee generali del diritto allora vigente, lo Statuto delle Congregazioni religiose, contenuto nella magna carta delle medesime, vale a dire la predetta Costituzione Apostolica « *Conditae a Christo* ».

Ma sotto questa sapiente e prudente soluzione giuridica generale, che non turba nè sconvolge le linee generali del diritto vigente, si nasconde una profonda e coraggiosa innovazione giuridica: la vita piena di perfezione e di apostolato, vissuta nel mondo, nel secolo, che viene per la prima volta riconosciuta dalla Chiesa come un nuovo stato giuridico di perfezione, perchè professata in istituzioni dalla Chiesa stessa approvate a questo scopo. Forse per questo, alludendo a questa profonda evoluzione, che se non fosse stata attuata con tanto tatto e saggezza legislativa, avrebbe dovuto essere definita una grande rivoluzione, l'autorevole scrittore che commentava la Costituzione Apostolica « *Provida Mater Ecclesia* » dalle colonne dell'*Osservatore Romano* del 14 marzo 1947, la definiva « un documento storico per la vita interna della Chiesa ».

Il nuovo stato giuridico

La Costituzione Apostolica « *Provida Mater Ecclesia* » — per la quale i sodali degli Istituti Secolari non saranno mai sufficientemente grati e riconoscenti alla Santa Madre Chiesa — è un atto di insegnamento e un atto di giurisdizione, un documento del Magistero e un testo legislativo. Dalla carta magna degli Istituti Secolari — e già dal nome o titolo della medesima — balza, chiaro e preciso, lo stato proprio degli Istituti Secolari. Accanto allo stato religioso o stato canonico, ha preso posto un nuovo stato di perfezione, denominato tecnicamente lo stato giuridico di perfezione, che è uno stato riconosciuto dalla Chiesa.

Questo stato giuridico nuovo in quanto riconosciuto dalla Chiesa, ha le sue ca-

GLI ISTITUTI SECOLARI

« **Provida Mater Ecclesia** »

di Alvaro del Portillo

ratteristiche proprie che formano un nuovo programma di santità proposto ai cristiani. Questo programma di santificazione volontaria comporta per i fedeli che lo vogliono accettare: l'incorporazione a determinate Società approvate dalla Chiesa (che sono gli Istituti Secolari), incorporazione che non suppone la fuga dal mondo, bensì la permanenza e presenza in esso per un motivo di apostolato; l'assunzione volontaria di determinati vincoli (povertà, castità ed ubbidienza) che legano a Dio e all'Istituto, mediante l'emissione di voti, giuramenti, promesse o consacrazione, che non saranno mai pubblici, bensì privati riconosciuti o sociali; non viene imposta la vita comune sotto il medesimo tetto, nè s'indossa abito o distintivo alcuno che manifesti la consacrazione al Signore: e questo non per bramosia di segretezza, o per sfuggire eventuali leggi persecutorie, ma per una ben semplice ragione: la consacrazione cui abbiamo accennato non è pubblica, ma privata, anche se riconosciuta ed approvata dalla Chiesa. E', *quoad substantiam, vere religiosa*, ma quelli che la fanno sono e rimangono dinanzi alla Chiesa, e di fronte al mondo, dei secolari, con tutte le conseguenze giuridiche e pratiche.

Alle persone infatti che entrano a far parte di questo nuovo stato giuridico di perfezione il diritto non attribuisce alcuna personalità nuova. Lo statuto giuridico-canonico di queste persone, per quanto riguarda la loro personalità, non muta affatto. Non divengono, quindi religiosi, ma restano, come dicevamo, laici o chierici, a seconda del proprio carattere sotto questo profilo.

La distinzione fra stato canonico e stato giuridico che può sembrare una pura questione di parole, o una distinzione me-

ramente dottrinale e teorica, è, invece, una distinzione profonda, scavata consapevolmente nel diritto proprio degli stati di perfezione, e che racchiude una immensa portata pratica.

Distinzione che rispecchia la realtà del nuovo fenomeno giuridico degli Istituti Secolari: e dico nuovo fenomeno giuridico, perchè il fenomeno ascetico di volersi santificare nel mondo, individualmente, adoperando i mezzi che a tutti offre la Chiesa per la ricerca della santità, esiste da quando Cristo fondò la Sua Chiesa. Ma ora si tratta di un fenomeno sociale, e universale, come diremo appresso, nel quale vi è un substrato teologico ed ascetico totalmente nuovo. Vorrei aggiungere, a questo proposito, che il Fondatore dell'Opus Dei, col quale da tanti anni per grazia di Dio convivo, dice spesso che Lui mai riconoscerebbe come suo figlio, come figlio del suo spirito, alcun membro dell'Opus Dei che non amasse con grande amore i religiosi, che sono stati e saranno sempre efficacia e decoro della Chiesa: e non lo riconoscerebbe come figlio, poichè costui non avrebbe il suo spirito. Sono certo che questo atteggiamento di amore e di rispetto per lo stato religioso è compartito da tutti i membri dei diversi Istituti Secolari finora approvati. In questo ambiente si può perfettamente capire, senza nulla fraintendere, la spontanea dichiarazione che, quando parla della propria consacrazione, fa qualsiasi membro di qualsivoglia Istituto Secolare: « io non sono un religioso ». Dichiarazione proprio contraria a quella dei membri delle Congregazioni religiose nate in periodi di persecuzione alla Chiesa, e quindi sprovviste di apparenze esterne religiose, ma che aspiravano a diventare vere Congregazioni di voti pubblici religiosi, come di

fatto divennero. Questa semplice e spontanea dichiarazione di non essere religiosi, ma secolari, è come la manifestazione di una ascetica e di un concetto teologico-giuridico che caratterizzano il nuovo movimento sociale — non più personale, e sporadico — degli Istituti Secolari.

Per mancanza di spazio, mi astengo dal ricordare gli altri aspetti giuridici ed organizzativi, posti e risolti dalla Costituzione Apostolica « *Provida Mater Ecclesia* ». Mi devo limitare, nel ricordare il primo e il più solenne dei documenti concernenti gli Istituti Secolari, a questo sintetico inquadramento dei medesimi nella vita interna della Chiesa e nel diritto proprio degli stati di perfezione.

La Commissione speciale per gli Istituti Secolari e l'approvazione del primo Istituto

Poco dopo la promulgazione della Costituzione Apostolica « *Provida Mater Ecclesia* » — accenno, seguendo l'itinerario degli Atti della Chiesa concernenti questi Istituti —, e precisamente il 25 marzo 1947, veniva costituita in seno alla Sacra Congregazione dei Religiosi, con l'approvazione del Romano Pontefice, una Commissione speciale per gli Istituti Secolari. Di questa Commissione facevano parte: il R. P. Suarez, Maestro Generale dei PP. Predicatori, il R. P. Grendel, Superiore Generale della Congregazione del Verbo Divino; il Rev.mo Padre Agatangelo da Langasco, il Rev.mo Padre Creusen S. J., il Rev.mo Padre Goyeneche C.M.F.; e il sottoscritto, che venne chiamato a fungere da Segretario della Commissione.

Nel frattempo, precisamente il 24 febbraio 1947, la Sacra Congregazione dei Religiosi, inaugurando le sue nuove competenze ed applicando le norme procedurali contenute nella promulgata Costituzione Apostolica, accordava il Decreto di Lode alla « Società Sacerdotale della Santa Croce e Opus Dei », Istituto cui per grazia di Dio appartengo. A questo primo atto della S. Congregazione, riguardo agli Istituti Secolari, seguiranno molti altri, sia per risolvere dubbi posti al Sacro Dicastero, sia per approvare o permettere l'approvazione di numerosi Istituti, oramai sparsi per il mondo, come poi vedremo.

Il Motu Proprio « Primo Feliciter »,

Un anno dopo, il 12 marzo 1948, il Santo Padre si degnava di dare una nuova prova della sua augusta benevolenza agli Istituti Secolari, con la promulgazione del Motu Proprio « *Primo Feliciter* », a lode e conferma degli Istituti.

In questo nuovo documento, il Romano Pontefice si allietava e rendeva grazie a Dio del consolante sviluppo raggiunto dagli Istituti Secolari in seguito alla Costituzione Apostolica « *Provida Mater Ecclesia* », li qualificava « veramente providenziali » e perfezionava con nuove norme gli ordinamenti precedentemente stabiliti.

Di questo secondo documento pontificio, vorrei brevemente ricordare tre aspetti sottolineati dal Santo Padre, che hanno avuto in questi undici anni una profonda e vasta ripercussione nel pensiero e nella vita degli Istituti Secolari.

I tre aspetti del Motu Proprio

Il primo aspetto, incisivamente sottolineato dal Santo Padre in questo Motu Proprio, concerne il substrato teologico, o meglio teologico-ascetico degli Istituti. Gli Istituti Secolari sono, da questo punto di vista, un vero stato di perfezione, e come tale, sono « *quoad substantiam* » uguali agli Ordini e Congregazioni religiose e alle Società di vita comune senza voti; si distinguono, invece, nettamente dall'Azione Cattolica e dalle altre Associazioni di fedeli (Confraternite, Terzi Ordini, Pie Unioni, Sodalizi) di cui parla il Codice di diritto canonico, nella parte terza del secondo libro, le quali non costituiscono i loro membri nello stato di perfezione. Ecco le luminose parole del Santo Padre a questo riguardo: « Gli Istituti Secolari, benchè i loro membri vivano nel secolo, tuttavia, per la piena consacrazione a Dio e alle anime, da loro professata con l'approvazione della Chiesa, e per la interna organizzazione gerarchica interdiocesana e universale, distribuita in diversi gradi, a buon diritto vengono annoverati dalla Costituzione Apostolica " *Provida Mater Ecclesia* " tra gli stati di perfezione dalla Chiesa stessa giuridicamente ordinati e riconosciuti ». E am-

monisce ancora il Romano Pontefice: « niente si detragga dalla piena professione della perfezione cristiana, saldamente fondata sui consigli evangelici e nella sostanza veramente religiosa ».

E' necessario insistere molto su questo carattere di consacrazione totale, essenziale agli Istituti Secolari. La Sacra Congregazione dei Religiosi — che ordina e custodisce la purezza giuridica e l'integrità teologica della vita di perfezione — non approva mai un Istituto che non offra, da questo punto di vista, tutte le garanzie. Simile diritto e dovere, nella sfera della propria competenza, incombe agli Eccellentissimi Ordinari; questi non debbono permettere la fondazione di Istituti che, sin dal primo momento, non abbiano questa integrità di contenuto teologico.

Il secondo aspetto che il Santo Padre sottolineò fu il carattere secolare di questi Istituti. Il Motu Proprio proclama, infatti, che deve essere sempre tenuta presente la necessità che splenda in tutti il carattere proprio e peculiare di questi Istituti, cioè « il secolare, in cui si radica tutta la loro ragione di esistere ». Ed asserisce ancora che l'attività degli Istituti Secolari si esplica « *non tantum in saeculo, sed veluti ex saeculo* »: non solo nel secolo, ma per così dire, attraverso i mezzi del secolo. I membri degli Istituti Secolari non solo si trovano a vivere nel mondo, ma si comportano secondo le forme, le circostanze, i metodi e le professioni secolari.

Il terzo aspetto messo in luce incisivamente dal Magistero del Santo Padre è il carattere eminentemente apostolico degli Istituti Secolari. Nel Motu Proprio « *Primo Feliciter* » il Romano Pontefice ha, infatti, affermato che negli Istituti Secolari l'apostolato non ha prestato solamente l'occasione di consacrare la propria vita, ma il fine specifico (l'apostolato) ha come creato il fine generico (la ricerca della perfezione cristiana); e fa ancora che i sodali degli Istituti Secolari si dedichino ad esso sempre e dovunque, imponendo loro un peculiare stile e forma di acquistare la perfezione e facendo che la vita tutta dei sodali si trasformi in apostolato: apostolato non soltanto dello esempio, ma intensamente attivo, militante, molte volte ardito, di penetrazione

in tutte le schiere sociali, per mezzo dei più svariati metodi di azione sia collettiva che, soprattutto, personale.

L'Istruzione « Cum Sanctissimus »,

Una settimana dopo la promulgazione del predetto Motu Proprio, e precisamente il 19 marzo 1948, la Sacra Congregazione dei Religiosi pubblicava l'Istruzione « Cum Sanctissimus ». Con questo provvido ed opportunissimo documento, la Sacra Congregazione cominciava a dirigere il nuovo settore della vita di perfezione, ricco di tante promesse, esercitando la potestà che a tal fine i documenti pontifici le avevano attribuito.

Questa importante Istruzione ribadì alcuni concetti sulla competenza della Sacra Congregazione dei Religiosi nei confronti degli Istituti Secolari e puntualizzò diversi aspetti della procedura da seguirsi nell'erezione degli Istituti Secolari di diritto diocesano e nell'approvazione degli Istituti di diritto pontificio.

Voglio ricordare due prescrizioni di questo documento: la prima si riferisce al problema del diritto al nome di Istituto Secolare; la seconda concerne la questione dei membri *lato sensu* di questi Istituti.

Lo « ius ad nomen », di Istituto Secolare

Il nome di Istituto Secolare — dirò riferendomi al primo problema — dopo la promulgazione della Costituzione Apostolica « *Provida Mater Ecclesia* » è divenuto un nome tecnico nel diritto, nome che attribuisce certi e determinati effetti giuridici alle persone morali che lo portano e non può, di conseguenza, essere assunto privatamente o arbitrariamente, ma deve essere imposto e concesso dall'Autorità Ecclesiastica. Ad ovviare, precisamente, alle difficoltà che potevano facilmente sorgere dall'abuso del nome di Istituto Secolare, l'Istruzione che commemoriamo sanzionò questa prudentissima disposizione: « *Ut aliqua Associatio, etsi perfectionis christianae professioni atque apostolatus exercitio in saeculo impense dedita, nomen et titulum Istituti Saecularis assumere iure meritoque valeat, non solum omnia atque singula elementa ha-*

*bere debet, quae ad normam Constitutionis Apostolicae "Provida Mater Ecclesia", ut necessaria et integralia Institutorum Saecularium recensentur ac definiuntur (art. 1 et III), sed praeterea necesse prorsus est ut ab aliquo Episcopo, hac Sacra Congregatione prius consultata, approbata atque erecta sit (art. V, par. 2; art. VI)». Non basta, pertanto, avere di fatto tutti gli elementi requisiti dalla Costituzione Apostolica «Provida Mater Ecclesia», perchè sorga una specie di «*ius ad nomen*» di Istituto Secolare, ma è necessario che siffatti elementi vengano giuridicamente riconosciuti dalla Santa Sede. Fin tanto che non si diano tutte le circostanze previste e volute dall'Istruzione siamo davanti ad un uso illegittimo ed abusivo del nome di Istituto Secolare.*

L'esistenza di tutti gli elementi che sono necessari all'essenza della figura giuridica di Istituto Secolare, non solo devono esistere nella mente di colui o colei che vuol dare inizio ad un Istituto, e neanche è sufficiente che esistano sulla carta di uno Statuto, ma è necessario che essi siano plasmati nella vita e vagliati e controllati dall'Autorità Ecclesiastica. Perciò l'Istruzione «*Cum Sanctissimus*» dispone ancora che, prima di inoltrarsi alla Santa Sede le preci per l'erezione in Istituto Secolare, deve essere compiuto un congruo periodo di prova sotto la paterna potestà e tutela dell'Autorità Diocesana: prima, come semplici Associazioni che esistono di fatto piuttosto che di diritto; poi, adagio e come per gradi, devono svilupparsi e provarsi ancora, rivestendo alcuna delle diverse forme di Associazioni di fedeli, cioè quella di Pia Unione, Sodalizio, Confraternita, Terzo Ordine, a seconda dei casi.

I membri "lato sensu", degli Istituti Secolari

Per quanto concerne la questione dei membri degli Istituti Secolari, osservo che la «*Lex peculiaris*» parla esplicitamente dei membri propriamente detti, sebbene sottintenda che ne esistano degli altri; ai primi unicamente si applicano le prescrizioni della Legge peculiare.

Questo implicito accenno della C. A. «*PME*» ai membri *lato sensu* degli Istituti Secolari fu interpretato sin dal pri-

mo momento, dalla S.C. dei Religiosi, come la possibilità, offerta dal Santo Padre, di approvare nei futuri Istituti Secolari schiere di membri la cui consacrazione al Signore non fosse tanto piena da costituire uno stato completo di perfezione. E, di fatto, la prima volta che vengono applicate le norme della C. A. «*PME*» per approvare un Istituto Secolare, l'Opus Dei, la S. Congregazione approva l'esistenza di membri *lato sensu*, sia tra i sacerdoti che tra i laici dell'Istituto. Poi, nell'Istruzione che commemoriamo, si fa già espressa menzione dei membri in senso ampio: questo documento è stato, a ragione, considerato come la loro carta magna, perchè in essa si fissa il grado di unione che hanno con l'Istituto e il modo in cui devono tendere alla perfezione evangelica. Non devono essere scambiati questi membri che, come il loro stesso nome indica, sono veri membri, con i semplici collaboratori o aggregati all'opera dell'Istituto, i quali non sono ad esso uniti con vincolo interno di carattere giuridico.

A questo punto mi pare sia doveroso raccogliere e pubblicare la gratitudine di tante e tante anime al Romano Pontefice e alla Santa Madre Chiesa, per la creazione di questa nuova classe di membri: anime cui si è schiuso il cammino giuridico, onde poter soddisfare alle loro ansie di santità e seguire una peculiare divina vocazione, che le spinge a raggiungere, sia pure in modo non completo, uno stato di perfezione, che è l'unico compatibile con le loro speciali condizioni od obbligazioni naturali.

Se tanto spesso — quasi come per via naturale — si serve il Signore dei genitori per preparare nelle anime dei figlioli il terreno fertile e pronto, dove germoglierà la divina grazia della vocazione, succede anche e non di rado — e ora mi riferisco a quanto vedo nello Opus Dei — che i genitori, nel vedere l'allegria che i figlioli hanno dinanzi alla vocazione seguita generosamente, si avvicinano sempre più al Signore, lo ringraziano sinceramente per il divino privilegio della scelta del figliolo, vale a dire, della vocazione, e finiscono col consacrarsi loro stessi al divino servizio, come membri *lato sensu* dell'Istituto, raggiungendo quindi lo stato giuridico di perfezione loro offerto maternamente dalla Chiesa.

L'Allocuzione del Santo Padre al Primo Congresso Romano degli stati di perfezione

(A. A. S., 10 ian., 1951, pagg. 26-36)

L'ultimo solenne documento, che ha stretta relazione con lo stato attuale degli Istituti Secolari, è l'Allocuzione che il Santo Padre si degnò di pronunziare l'8 dicembre 1950, a chiusura del Primo Congresso Generale degli Stati di perfezione.

Questo magno e storico documento, interessa il mio argomento per quanto insegna e sancisce circa gli Istituti Secolari Sacerdotali. E' vero che già la Costituzione Apostolica «Provida Mater Ecclesia» e il Motu Proprio «Primo Feliciter» avevano sancito e tracciato giuridicamente la figura dell'Istituto Secolare, ma in questa Allocuzione il Santo Padre rivolge il suo Magistero a ricordare ed illustrare quanto nei predetti documenti aveva legiferato.

Il Santo Padre afferma, infatti, in questa Allocuzione, che: «niente impedisce che i chierici, eleggendo questo genere di vita, si aggruppino in Istituti Secolari per aspirare allo stato di perfezione evangelica».

E chiarisce ancora il Romano Pontefice: «Difatti, l'Istituto Secolare, come ragione della sua propria esistenza, abbraccia certamente la pratica dei consigli evangelici propria dello stato religioso, dove si esplicano in tutta la loro pienezza; tuttavia li professa in tal modo da non costituire uno stato regolare, bensì continua in quella forma esterna di vita, che non includerebbe necessariamente e per sé la perfezione suddetta».

«E tale unione — cioè l'unione tra il sacerdozio diocesano e lo stato di perfezione — si compirà, ribadisce ancora il Santo Padre, senza mutare né la Legge divina in virtù della quale il sacerdote deve obbedire al suo Vescovo, né alcuna delle prescrizioni canoniche che regolano la vita giuridica del sacerdote diocesano».

Non scenderò qui all'esame particolare delle diverse formule giuridiche in cui si realizzano queste premesse. Mi limiterò invece a sottolineare che, in questa maniera, è stato dischiuso ai sacerdoti del clero diocesano lo stato giuridico *perfectionis adquirendae*, senza parlare dei vantaggi che questa possibilità offre ai Rev.mi Ordinari, per la maggior efficacia

dell'apostolato; né delle armi che, per la propria santificazione, possono avere tutti i sacerdoti diocesani, obbligati tante volte a svolgere il loro ministero in circostanze abitualmente eroiche; né, infine, delle ancor più grandi comprensione e armonia apostoliche tra i due cleri, mercè questi sacerdoti che, perchè appartengono ad Istituti Secolari, e sono quindi in uno stato di perfezione, amano con speciale tenerezza gli altri componenti di stati di perfezione, e cioè i religiosi: così come amano con tutte le loro forze il clero diocesano, di cui fanno parte, essendo quindi come un punto di unione, ascetico ed apostolico, tra i sacerdoti religiosi e i sacerdoti secolari.

Fin qui ho illustrato, sulla scorta dei documenti del Romano Pontefice e degli Atti della Santa Sede, quella che è la cornice generale, giuridica e dottrinale, degli Istituti Secolari, vale a dire lo stato attuale di diritto di questi Istituti.

Lo stato attuale di fatto degli Istituti Secolari

In questa cornice di dottrina e di diritto si inserisce lo stato attuale di fatto degli Istituti Secolari.

Ecco in breve e sintetica panoramica lo stato attuale di fatto di questi Istituti.

Premetto subito, ricollegandomi a quanto ho scritto prima nel trattare dello stato attuale di diritto, che intendo per gli Istituti Secolari quelli che hanno diritto a portare tale nome, a norma dell'Istruzione «*Cum Sanctissimus*». Mi riferisco, infatti, agli Istituti che hanno ottenuto dalla Santa Sede il Decreto di Lode o l'approvazione definitiva, diventando in questo modo di diritto pontificio; e a quegli altri che sono stati eretti in Istituti di diritto diocesano, da un Ecc.mo Vescovo, dopo aver ottenuto il previo nulla osta dalla Sacra Congregazione dei Religiosi.

Fissato questo criterio preliminare posso dire che gli Istituti Secolari attualmente esistenti nella Chiesa raggiungono il numero di 49. Di questi 12 sono di diritto pontificio, e 37 di diritto diocesano.

A proposito dei 49 Istituti Secolari attualmente esistenti, devo ancora osservare che 13 di essi sono maschili (di cui 7 sacerdotali e 6 laicali), mentre i 36 restanti sono femminili.

Le domande di Associazioni di fatto o di Associazioni giuridiche (Pie Unioni, Sodalizi, Confraternite, Terzi Ordini), pervenute alla Sacra Congregazione dei Religiosi, che aspirano a divenire Istituti Secolari, assommano, invece, a 197.

Le cifre delle 197 domande pervenute alla Santa Sede e dei 49 Istituti approvati, vanno riferite ad un lasso di tempo di circa undici anni, che corre precisamente dal 2 febbraio 1947, data della promulgazione della Costituzione Apostolica «*Provida Mater Ecclesia*», fino a tutto il 1957.

I 49 Istituti Secolari finora approvati sono sorti nelle seguenti Nazioni: Austria: 2; Belgio: 1; Canada: 1; Colombia: 2; Francia: 7; Germania: 2; Inghilterra: 1; Italia: 21; Jugoslavia: 1; Messico: 1; Spagna: 7; Svizzera: 2; Uruguay: 1.

Precisazioni e conclusioni

Tracciata questa breve panoramica — che rappresenta lo stato attuale di fatto degli Istituti Secolari — voglio, finalmente, proporre, per via di chiarimenti e a modo di conclusioni, le seguenti considerazioni:

Nella cifra dei 49 Istituti Secolari approvati sono rappresentate tutte le categorie giuridiche che risultano dallo stato attuale di diritto di questi Istituti: vi sono, infatti, Istituti di diritto pontificio e di diritto diocesano; Istituti sacerdotali e laicali; ed Istituti maschili e femminili.

C'è da osservare ancora che negli Istituti approvati vi è una gamma assai varia di spiritualità, di fini specifici, di forme apostoliche e di organizzazioni. Tutti, però, hanno in comune quelle che sono le caratteristiche essenziali degli Istituti Secolari, risultanti dal quadro dottrinale dei medesimi che ho, in principio, tracciato. Va, pertanto, rilevato che la figura giuridica dell'Istituto Secolare ammette molte specificazioni diverse tra di loro, pur avendo un substrato teologico e giuridico comune: e che la Sacra Congregazione dei Religiosi, tratta con sommo rispetto, nell'accordare l'approvazione agli Istituti e alle Costituzioni, ciò che è proprio e caratteristico dei singoli Istituti, sempre che queste caratteristiche non siano in contrasto con la figura giuridica generale tracciata dai documenti pontifici.

Nel numero delle 197 domande pervenute alla Santa Sede in appena undici anni, si può apprezzare la serietà e la profondità del movimento degli Istituti Secolari.

L'alto numero delle domande presentate (197) messo a confronto con la cifra degli Istituti approvati (49), oltre a dare conferma della solidità e maturità riscontrate negli Istituti approvati, sottolinea efficacemente la prudenza e l'avvedutezza con cui la Sacra Congregazione dei Religiosi procede alla loro approvazione.

La panoramica degli Istituti approvati, per paesi, dimostra assai efficacemente l'universalità del movimento degli Istituti Secolari.

A questo proposito è doveroso notare che le singole Nazioni segnate indicano soltanto il paese di origine degli Istituti: molti di questi, infatti, specialmente quelli di diritto pontificio, sono non solo di diritto, ma anche di fatto, universali, e quindi diffusi in molte Nazioni di tutti e cinque i Continenti. Il che vuol dire che anche nelle Nazioni non elencate — come luogo di origine — esistono e svolgono il proprio apostolato diversi Istituti Secolari.

E' da notarsi a questo punto come l'apostolato degli Istituti Secolari raggiunga luoghi ed ambienti dove religiosi e sacerdoti non possono arrivare con la loro penetrazione apostolica. L'azione spirituale dei membri degli Istituti Secolari riscalda questi ambienti lontani dai quali nascono vocazioni per questi Istituti. Il lavoro apostolico di queste anime procura inoltre vocazioni per i seminari e per lo stato religioso, e precisamente da quegli ambienti da dove non si sarebbero attese. E' questa un'altra prova di come l'apostolato degli Istituti Secolari non costituisca alcun pericolo per le vocazioni al sacerdozio o allo stato di perfezione, ma anzi le favorisca.

Nel finire di estendere queste note il pensiero corre di nuovo, con profonda gratitudine, al Santo Padre Pio XII, il Papa degli Istituti Secolari, che con la Sua provvida Legislazione e con il Suo solenne Magistero, ha segnato, nel secolo, un nuovo cammino alle anime desiderose di perfezione e di apostolato.

Alvaro del Portillo

Segretario Generale dell'Opus Dei